

Con il [messaggio 26 novembre 2020, n. 4464](#), si forniscono chiarimenti in materia di accesso all'indennità di disoccupazione NASpI nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale.

Premesso che il presupposto per l'accesso all'indennità di disoccupazione NASpI è che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente, il legislatore ha tuttavia previsto delle ipotesi di accesso, quali: l'ipotesi di **dimissioni per giusta causa** e di **risoluzione consensuale** intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione.

Alle ipotesi sopra indicate, l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n.104 del 2020 ha aggiunto la fattispecie dell'**accordo collettivo aziendale**, e pertanto i lavoratori che aderiscono al predetto accordo possono conseguentemente accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, ove ricorrano gli altri presupposti di legge.

Come già indicato con la [circolare INPS 29 settembre 2020, n. 111](#), per accedere alla NASpI, i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, alla domanda dovranno allegare **l'accordo medesimo** o altra documentazione probatoria.